



COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMMISSARIO PREFETTIZIO

Numero 32 del 11-09-20

**Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DA CALCIO.
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA,
VIGILANZA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIAN-
TI SPORTIVI COMUNALI E SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE**

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di settembre alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Dinardo Giuseppe assistito in qualità di segretario verbalizzante dal Dott. Equizi Enrico, Segretario comunale, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. nr. 267/2000, i rispettivi pareri.

COMUNE DI COSSIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROPOSTA N. 31 DEL 08/09/2020 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: AREA TECNICA E DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DA CALCIO.
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, VIGILANZA E
PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E
SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA ALLA
POLISPORTIVA COSSINEA - PROVVEDIMENTI

Testo della proposta:

PREMESSO che il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 03 del 4 aprile 2014 ed in particolare l'art. 6 "Esercizio delle funzioni" dispone che *"1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini: (omissis) g. promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione."*

DATO ATTO che presso il campo da calcio comunale vengono disputati gli allenamenti e le partite di campionato dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cossinea che milita al momento nel Campionato di 1^ categoria girone D e che è l'unica compagine calcistica che rappresenta, nello specifico panorama sportivo, il Comune di Cossignano;

ATTESO che la medesima Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;

CONSIDERATO che questo Ente intende accogliere le istanze della comunità locale mediante un opportuno e ampio sostegno all'Associazione affinché questa possa continuare a disputare, in un impianto dotato delle necessarie caratteristiche tecnico-sportive, gli allenamenti e gli incontri di calendario programmati dall'Associazione, per la stagione calcistica 2020/2021 e successive;

EVIDENZIATA la volontà dell'Ente di permettere la massima fruizione, degli impianti sportivi, anche da parte di tutta la popolazione, secondo le tariffe deliberate con atto del Consiglio Comunale nr. 7 del 07/03/2011;

DATO ATTO che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cossinea intende collaborare con l'Ente comunale al fine elevare l'accessibilità degli impianti sportivi e garantire una maggiore efficienza nella cura dei medesimi;

DATO ATTO che i servizi inerenti la custodia, la vigilanza, la pulizia e la piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali siti in Contrada Crocifisso/Gallo e gestiti in

economia dall'Ente locale sono attualmente affidati all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva, con atto di Giunta comunale n. 55 del 28/12/2017;

RITENUTO dover procedere al rinnovo della convenzione in procinto del riavvio del campionato dilettantistico, in ripresa dopo un lungo periodo di sospensione a seguito dell'emergenza Covid-19, al fine di consentire alla Associazione sportiva la riorganizzazione della propria attività nell'ambito delle infrastrutture comunali;

EVIDENZIATO che per l'esperienza già maturata nel precedente triennio, l'Associazione ha dimostrato affidabilità maturata nel corso dell'attività, per l'economicità dei servizi sinora offerti, per la qualità delle prestazioni dei volontari, per la soddisfazione dei cittadini, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dei servizi richiamati all'Associazione medesima;

ATTESO che le Associazioni sportive, configurandosi quali associazioni di volontariato, sono in grado, mediante propri soci/volontari mossi dall'interesse spassionato per la diffusione della pratica sportiva, di provvedere, con relativa semplicità ed economicità, all'ordinaria attività di gestione di alcuni servizi;

RICHIAMATO il comma 25 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) il quale dispone che gli Enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

TENUTO CONTO che la medesima disposizione prevede che le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento e che tale forma di gestione è riferita a potenziali interlocutori con caratteristiche non lucrative;

DATO ATTO che gli impianti sportivi in questione, per le sue caratteristiche intrinseche (tipologia, attività praticate, costi del personale, tariffe da praticare all'utenza) sono produttivi di introiti esigui ed insufficienti a coprire i costi di gestione;

RICHIAMATA la Legge della Regione Marche 2 aprile 2012, n. 5 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero";

RILEVATO che tale normativa persegue obiettivi di contenimento della spesa pubblica e, al contempo, è volta alla salvaguardia dell'esigenza che beni di proprietà pubblica conservino la loro originaria natura di "pubblico servizio";

CONSIDERATO che la stessa norma delinea procedure convenzionali semplificate per l'affidamento di attività di alcuni servizi inerenti gli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali e ciò essenzialmente nella considerazione della loro particolare natura, non avente precisi fini di lucro ma volta a fini sociali e ricreativi;

DATO ATTO che nell'ambito del territorio comunale non esistono, oltre la Polisportiva dilettantistica Cossinea, altre associazioni di tipo sportivo regolarmente costituite;

VISTO l'atto costitutivo della Polisportiva Cossinea datato 19 marzo 1983 e il nuovo Statuto riaggiornato;

ATTESO che la richiesta di affidamento della custodia degli impianti sportivi da parte della Polisportiva dilettantistica Cossinea soddisfa le condizioni richieste dall'Amministrazione comunale in quanto, oltre ad operare sul territorio da diversi anni senza scopo di lucro, contemporaneamente cura e promuove la pratica sportiva tra i giovani attraverso la gestione della squadra, della scuola calcio e di ulteriori iniziative nel campo dello sport, cura la pulizia e l'esecuzione delle piccole opere di manutenzione ordinaria necessaria a mantenere integra la fruibilità e l'agibilità degli impianti sportivi conservando tra le parti (Comune - Associazione) un rapporto essenzialmente gratuito;

RILEVATO, in relazione alla proposta di una soluzione gestionale diversa, che l'art. 90, comma 25, della citata Legge n. 289/2002, individua comunque come preferenziale l'affidamento della gestione di impianti sportivi, tra gli altri, a società e associazioni sportive dilettantistiche, individuando nell'associazionismo sportivo il preferibile gestore per il mantenimento di una effettiva "funzione pubblica" dell'impianto sportivo;

DATO ATTO inoltre che l'affidamento in gestione dei servizi richiamati non può essere qualificato come appalto di un servizio pubblico, atteso che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo;

DATO ATTO che l'affidamento della gestione dei servizi richiamati avverrà a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione nella quale sono fissati i criteri, le modalità e le condizioni di affidamento, allegato A) della presente proposta;

CONSIDERATO che la Polisportiva gestisce i servizi oggetto della convenzione mediante propri soci/volontari nei confronti dei quali il Comune non instaura alcun tipo di rapporto;

ATTESO che i servizi rubricati rappresentano attività oggettivamente inidonei a generare un mercato concorrenziale, ossia a stimolare l'iniziativa economica delle imprese operanti sul mercato inducendole ad una competizione reciproca nella prospettiva di ricavare utili significativi;

ATTESA la convenienza sul piano economico per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali diretti a valorizzare la funzione sociale connessa all'esercizio ed alla pratica sportiva a vantaggio dei propri amministrati, vedendo nel contempo ottimizzare il rapporto tra costi e risultati migliorando la conservazione del bene facente parte del patrimonio comunale e venendo pertanto ad offrire alla popolazione migliori servizi;

ESPLICITATA e rafforzata la volontà dell'Ente di avvalersi del principio di sussidiarietà per la collaborazione nella gestione degli impianti sportivi comunali e di offrire alla collettività un servizio sportivo di qualità;

MANIFESTATA la volontà dell'Amministrazione di svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

CONFERMATA la volontà di indirizzare, prioritariamente e preferibilmente, la propria politica sportiva verso l'utilizzo degli stessi impianti da parte dell'Associazione Polisportiva

dilettantistica Cossinea che opera localmente e quindi ha un forte radicamento e collegamento con la popolazione di questa Comunità;

RITENUTO di dover realizzare una gestione “partecipata” con l’Associazione Polisportiva Cossinea che opera sul territorio da diverso tempo e senza finalità lucrative;

VISTA la proposta di convenzione per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

RILEVATO che il Comune, per i specifici compiti richiamati in convenzione, limiterà gli interventi solo per controllare la liceità, la congruità ed il rispetto delle normative di sicurezza, riservandosi funzioni di indirizzo e controllo;

EVIDENZIATA inoltre la necessità di erogare un contributo per il sostegno dell’attività istituzionale dell’Associazione Polisportiva dilettantistica Cossinea ed in particolare per lo sviluppo delle attività sportive e socio-ricreative, specialmente a favore dei giovani in quanto il Comune riconosce, nello sport e nella pratica sportiva, attività essenziali ed autonome per la formazione dell’uomo, per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettività;

CONSIDERATO che non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;

DATO ATTO che tale forma di sostegno economico viene assicurato all’Associazione perché svolge in favore della cittadinanza attività riconducibile alle finalità istituzionali dell’ente locale, realizzando quella forma di esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbe essere favorito in base al principio di sussidiarietà “orizzontale” enunciato dall’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione;

VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati approvato con deliberazione nr. 20 del 24/09/2004 e con il quale si conferisce alla Giunta Comunale la concessione delle provvidenze e dell’uso gratuito dei beni comunali;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l’art. 48 in riferimento alle competenze della Giunta comunale;

PROPONE

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della relativa deliberazione;
- **di concedere**, in relazione alla reale disponibilità del bene richiesto e delle attività già programmate, l’uso a titolo gratuito di parte degli impianti sportivi ed in particolare del campo da calcio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cossinea trattandosi dell’unico soggetto associativo, espressione del territorio, che promuove la pratica dell’attività sportiva sia a livello agonistico sia dilettantistico;
- **di affidare** la gestione dei servizi di custodia, vigilanza e piccola manutenzione degli Impianti Sportivi all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cossinea,

approvando lo schema di convenzione allegato alla presente proposta e ritenendolo idoneo al fine di regolamentare i criteri e le modalità di effettuazione dei servizi presso gli impianti sportivi;

- **di stabilire** che i servizi inerenti la custodia, la vigilanza, la piccola manutenzione ordinaria riguardano:
 - a) il campo di calcio e relativi spogliatoi al piano primo della palazzina ad esso collegati;
 - b) il percorso natura ed il verde pubblico circostante;
 - c) Il campo di bocce e relative pertinenze;
 - d) l'area sosta camper;
- **di determinare** l'esclusione dalla gestione della palestra, attualmente inagibile a seguito del danneggiamento causato dal sisma del 24.08.2016 e seguenti, nonché del campo da tennis/calcetto quest'ultimo gestito direttamente dal Comune;
- **di quantificare** il contributo annuo da erogare in favore dell'Associazione sportiva in Euro 1.500,00, che rimarrà invariato rispetto a quanto concordato nella precedente Convenzione, per il sostegno dell'attività istituzionale e la promozione dell'attività sportiva da corrispondere preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno previo presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- **di determinare** in anni 3 (tre) la durata dell'uso a titolo gratuito degli impianti sportivi ed in particolare del campo da calcio secondo le attività da concordare con il Responsabile del Servizio comunale; l'affidamento in gestione dei servizi indicati a decorrere dalla data di stipula dello schema di convenzione allegato; l'erogazione del contributo per il sostegno dell'attività istituzionale e la promozione dell'attività sportiva previo presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- **di prevedere** il rinnovo tacito di detta convenzione per la medesima durata, salvo diverso preavviso delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima;
- **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto ed in particolare per la sottoscrizione della convenzione da stipulare con l'Associazione sportiva per la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni della concessione dei servizi richiamati;
- **di dichiarare** il presente atto, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Geom. Marilena D'Angelo

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Dott. Enrico Equizi

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la normativa in proposta richiamata,

D E L I B E R A

- di approvare la proposta sopra richiamata e conseguentemente:
- **di concedere**, in relazione alla reale disponibilità del bene richiesto e delle attività già programmate, l'uso a titolo gratuito di parte degli impianti sportivi ed in particolare del campo da calcio all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cossinea trattandosi dell'unico soggetto associativo, espressione del territorio, che promuove la pratica dell'attività sportiva sia a livello agonistico sia dilettantistico;
- **di affidare** la gestione dei servizi di custodia, vigilanza e piccola manutenzione degli Impianti Sportivi all'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cossinea, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente proposta e ritenendolo idoneo al fine di regolamentare i criteri e le modalità di effettuazione dei servizi presso gli impianti sportivi;
- **di stabilire** che i servizi inerenti la custodia, la vigilanza, la piccola manutenzione ordinaria riguardano:
 - e) il campo di calcio e relativi spogliatoi al piano primo della palazzina ad esso collegati;
 - f) il percorso natura ed il verde pubblico circostante;
 - g) Il campo di bocce e relative pertinenze;
 - h) l'area sosta camper;
- **di determinare** l'esclusione dalla gestione della palestra, attualmente inagibile a seguito del danneggiamento causato dal sisma del 24.08.2016 e seguenti, nonché del campo da tennis/calciotto quest'ultimo gestito direttamente dal Comune;
- **di quantificare** il contributo annuo da erogare in favore dell'Associazione sportiva in Euro 1.500,00, che rimarrà invariato rispetto a quanto concordato nella precedente Convenzione, per il sostegno dell'attività istituzionale e la promozione dell'attività sportiva da corrispondere preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno previo presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- **di determinare** in anni 3 (tre) la durata dell'uso a titolo gratuito degli impianti sportivi ed in particolare del campo da calcio secondo le attività da concordare con il Responsabile del Servizio comunale; l'affidamento in gestione dei servizi indicati a decorrere dalla data di stipula dello schema di convenzione allegato; l'erogazione del contributo per il sostegno dell'attività istituzionale e la promozione dell'attività sportiva previo presentazione di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- **di prevedere** il rinnovo tacito di detta convenzione per la medesima durata, salvo diverso preavviso delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima;

- **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto ed in particolare per la sottoscrizione della convenzione da stipulare con l'Associazione sportiva per la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni della concessione dei servizi richiamati;

La presente deliberazione, con votazione altresì unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. Dinardo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Equizi Enrico

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

1. è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21-09-2020
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 06-10-2020
2. è divenuta esecutiva il giorno _____
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. nr. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 21-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Equizi Enrico